

Rivista N°: 1/2015
DATA PUBBLICAZIONE: 20/02/2015

AUTORE: Paola Marsocci*

CITTADINANZA DIGITALE E POTENZIAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE POLITICA ATTRAVERSO IL WEB: UN MITO COSÌ RECENTE GIÀ DA SFATARE?*

1. Internet nella prospettiva dello studio dei diritti e del potenziamento delle garanzie loro apprestate. – 2. Le caratteristiche della Rete e le relative potenzialità democratiche – 3. Come cambia il concetto di controllo nel web: la partecipazione democratica dopo i casi WikiLeaks e Datagate. – 4. I fondamenti costituzionali della cittadinanza digitale. – 5. La partecipazione: il web come spazio politico.

1. Internet nella prospettiva dello studio dei diritti e del potenziamento delle garanzie loro apprestate

Internet come tecnologia ed in particolare come infrastruttura fatta di reti fisiche e logiche non è più da tempo un oggetto di studio trascurato dalla riflessione giuspubblicistica, in particolare per chi studia il diritto costituzionale dalla prospettiva della persistenza dei cardini del costituzionalismo moderno¹. Riflettere sulla natura e sulle forme di uso della Rete delle reti apre nuove prospettive di analisi della stessa questione democratica, fino a arrivare alle domande se Internet sia stata in grado di produrre un luogo che si affianca oppure si sovrappone allo spazio pubblico comunemente inteso e se tale luogo sia in grado di esprimere forza costituente.

Con ritardo ed con troppe incertezze, anche in Italia siamo arrivati a prendere atto che la Rete è uno strumento idoneo ad assicurare o in qualche modo a coadiuvare l'esercizio di molteplici diritti e non esclusivamente l'esercizio delle facoltà connesse alle posizioni giuridiche collegate agli ambiti della informazione e della comunicazione. È dunque sotto questa luce che si rende necessario e talvolta urgente continuare a studiare la struttura

* Associato di Diritto costituzionale nella Sapienza, Università di Roma — paolamarsocci@inwind.it

** In corso di pubblicazione nel volume di F. Marcelli, P. Marsocci, P. Pietrangelo (a cura di), *La rete Internet come spazio di partecipazione politica: una prospettiva giuridica*, ES, Napoli.

¹ Innanzitutto, separazione dei poteri e garanzia dei diritti, come indicato dall'art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino che fu approvata in Francia dall'Assemblea nazionale nel 1789.

dei diritti costituzionali per verificare la tenuta degli strumenti di garanzia apprestati loro “tradizionalmente” dall’ordinamento giuridico².

Per chi sia interessato a studiare tali questioni, esiste poi un altro punto di partenza che, a mio avviso, è necessario condividere: il tema appena richiamato dell’esercizio dei diritti nel cyberspazio – anche se logicamente connesso – è doverosamente distinto e distinguibile da quello dell’accesso ad Internet, ossia dal complesso degli interrogativi sulla natura di questa specifica posizione giuridica soggettiva (il cui oggetto è la fruizione di questo mezzo tecnologico) e sulla conseguente configurazione della sua protezione.

In altre occasioni avevo espresso e spero sufficientemente argomentato la mia preferenza a riguardo: il diritto di accesso ad Internet è qualificabile come sociale e non come libertà fondamentale; ne presenta la struttura e le caratteristiche³ (sul punto tornerò nel paragrafo 4). È, infatti, innanzitutto lo Stato che può e deve farsi garante della effettività dell’esercizio di tale diritto, tramite un intervento diretto ed ineludibile di spesa pubblica. Il richiamo è all’art. 3, comma 2, della Costituzione italiana che prescrive il principio di uguaglianza sostanziale, come leva per rimuovere gli ostacoli economici e culturali che, di fatto, impediscono ai singoli di accedere a questo mezzo tecnologico per esprimere a pieno i diversi aspetti della propria personalità e la partecipazione attiva alla comunità nazionale. L’impegno economico per la banda larga come servizio universale ed in prospettiva per la *Next Generation Networking* sono il presupposto per tutte le altre politiche pubbliche tese a eliminare e ridurre il *digital divide*⁴. È questa, insomma, la premessa perché le persone possano praticare le “diverse generazioni” di libertà fondamentali nella inedite forme consentite dal cyberspazio.

Così anche avevo avuto modo di formulare alcune prime considerazioni sulle forme di esercizio dei diritti di libertà *attraverso l’uso* della Rete (il mondo di Internet in senso generale, come spazio concettuale o cyberspazio che molti autori definiscono come comunità elettronica di utenti o come una delle molteplici “dimensioni” della esistenza), forme che a me appaiono non solo pienamente compatibili, ma potenzialmente arricchenti il nostro patrimonio costituzionale⁵.

² Riferimento fondamentale resta A. PACE, *Problemativa delle libertà costituzionali. Parte generale. Introduzione allo studio dei diritti costituzionali*, ultima edizione, Cedam, 2003.

³ *Lo spazio di internet nel costituzionalismo*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2/2011, spec 12 ss.

⁴ Non è, come noto, opinione condivisa che sussistono le condizioni economiche per includere tali tipologie di accesso alla rete nel novero dei servizi universali (con il fine di massimizzare i benefici per gli utenti e minimizzare le distorsioni di mercato). Il Parlamento, la Commissione europea, il BEREC (Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche) hanno ad oggi un orientamento generale teso, al contrario, a rinviare alla massima flessibilità dalle singole Autorità nazionali di regolamentazione tale definizione. Cfr., G. DE MINICO, *Regulation, Banda Larga e Servizio Universale. Immobilismo o Innovazione?*, in *Politica del diritto*, n. 4/2009, 531 ss.

⁵ *Op. ult. cit.*, 4 ss. Di diritto ad avere diritti nella Rete, parla S. RODOTÀ, *Il diritto ad avere diritti*, Laterza, Roma-Bari, 2013, spec. 378 ss., sulla rilevanza costituzionale di Internet, G. AZZARITI, *Internet e Costituzione*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2/2011.

In sintesi, anche se la Rete mal sopporta la regolamentazione riferita allo spazio, inteso come territorio, che invece è la principale *ambizione* delle Costituzioni, questo non vuol dire che i diversi tentativi di organizzare una sua *governance* si pongano in contrapposizione con i sistemi costituzionali. Nonostante la stessa tutela giurisdizionale apprestata dalle Corti sia in difficoltà rispetto all'affermazione del suo proprio spazio e le Carte internazionali cerchino di affermare principi che travalicano i confini di applicazione delle leggi fondamentali, la regolamentazione dell'uso della Rete resta un tema di diritto costituzionale costituito e non coinvolge (e travolge) la legittimazione stessa delle Costituzioni.

Le prescrizioni costituzionali, nel nostro come in altri contesti nazionali, valgono, infatti, a definire giuridicamente e a garantire molti dei modi di esercizio dei diritti di libertà oggi sperimentati tramite la Rete, anche se occorre analizzarne con attenzione (nuova) le forme e gli effetti.

In altre parole, il fatto che non sia possibile delimitare con certezza lo spazio territoriale (non meno di quello temporale) entro il quale viene usata dagli individui e dai gruppi questa tecnologia palesa – forse per la prima volta in modo così evidente⁶ – le lacune quando non l'inadeguatezza degli ordinamenti giuridici nazionali, entro i quali certamente anche le Costituzioni si collocano; tuttavia, rinunciare a disciplinare questo particolare “spazio” – immateriale solo nel senso che non è percorribile dai corpi delle persone e non certo perché non presenta elementi di “fisicità”⁷ – equivale a rinunciare all'idea che il diritto possa non solo dire la sua, ma orientare e indirizzare comportamenti individuali e sociali nell'alveo del patrimonio del costituzionalismo democratico contemporaneo che, in quanto esperienza storica, si nutre ed è implementato dai cambiamenti di tali comportamenti.

2. Le caratteristiche della Rete e le relative potenzialità democratiche

La Rete ha inoltre, almeno al momento, una peculiare caratteristica generale: ad essere immessi, usati, scambiati, memorizzati sono sempre informazioni, ossia dati che contengono elementi di conoscenza.

L'insieme di protocolli TCP/IP che è usato per la trasmissione di informazioni tra computer e reti ha, inoltre, la caratteristica di essere un linguaggio usato a livello globale. Connettendosi ad Internet si entra, come già accennato, in una *comunità* elettronica di utenti enormemente vasta, con i quali si può comunicare in diversi modi⁸, ma tutti “mediati” neces-

⁶ Non invece in assoluto per la prima volta, altre infatti sono state nella storia le occasioni di trascendere il riferimento allo spazio territoriale, dal diritto dei mari alla *lex mercatoria*.

⁷ Si consideri ad esempio la stessa denominazione della più recente evoluzione dell'uso del web, non più “web 3.0”, ma “Internet delle cose”.

⁸ In riferimento alla natura dello spazio messo a disposizione da Internet e alle sue numerose potenzialità, molto nota è la “Dichiarazione di indipendenza del cyberspazio” (1996) di J.P. BARLOW, in cui il poeta e saggista statunitense scriveva che esso “è fatto di transazioni, di relazioni, e di pensiero puro disposti come un'onda permanente nella ragnatela delle nostre comunicazioni. Il nostro è un mondo che si trova contemporaneamente dappertutto e da nessuna parte, ma non è dove vivono i nostri corpi”. In questa “nuova dimora della mente”, i governi, “stanchi giganti di carne e di acciaio”, non hanno potere, non han-

sariamente da altri soggetti: gli *internet service provider*. Si tratta di soggetti giuridici che, a seconda del tipo di prestazione (*access provider, service provider, content provider*), esercitano “un’attività imprenditoriale di prestatore di servizi della società dell’informazione offrendo servizi di connessione, trasmissione ed immagazzinamento dei dati, ovvero ospitando un sito sulle proprie apparecchiature” (d.lgs. 70/2003). I provider fungono dunque da ineliminabile “porta di accesso” all’uso della infrastruttura tecnologica.

Credo, però, che sia necessario anche mettere in evidenza altre specifiche caratteristiche della Rete, oltre alla già richiamata a-territorialità o vocazione transnazionale. Siamo in presenza di una tecnologia funzionalmente polivalente, perennemente in evoluzione (con risultati imprevedibili), necessariamente interattiva.

Inoltre, almeno con riferimento al Web, l’uso della Rete è stato immaginato e costruito per essere potenzialmente pluralista, aperto e libero. Il suo stesso principale creatore, Tim Berners Lee – che più di venti anni fa la brevettò, ma ne permise il libero scambio in modalità *open source* – le attribuisce queste specifiche qualità: interoperatività, interconnettività, universalità, ubiquità e velocità. È, insomma la possibilità di “lavorare” insieme in rete (scambiare dati, in un’opera comune), ovunque si sia e potenzialmente in qualunque momento, che sta determinando l’enorme modificazione culturale e sociale cui stiamo assistendo e a cui, volenti o nolenti, partecipiamo.

Queste sue “doti” rendono la Rete strumento idoneo alla collaborazione fattiva e finalizzata alla realizzazione di un progetto comune, nocciolo della nozione giuridica di partecipazione nei sistemi democratici. Si tratta quindi di capire se e come applicare agli istituti che danno attuazione a tale principio il concetto di *open source*; di verificarne poi l’efficacia e le conseguenze.

Scartando allora, come accennato, che la conseguenza di un’analisi delle caratteristiche fattuali della Rete sia quella, paradossale, di renderla inidonea a subire alcun tipo di regolamentazione, sul piano del ragionamento giuridico emergono alcune domande. A chi compete la disciplina di Internet? Sulla base di quale legittimazione? Con quale efficacia ed effettività e con quale effetti sugli equilibri di potere e sul suo controllo?

Altrettanto necessario è avvertire che il cyberspazio è condizionato anche da alcune scelte (che si fanno “regola”) compiute a tre livelli. La prima riguarda il regime giuridico della proprietà della rete come infrastruttura, in quanto esso determina la fruizione del bene (inclusione/esclusione); la seconda riguarda il regime della produzione e commercializzazione dei software; la terza, la produzione e circolazione dei contenuti-messaggi.

Ugualmente tre sono le diverse prospettive di approccio alla regolamentazione – *Internet governance* – emerse negli ultimi anni. Chi sostiene la tesi del governo delle reti intese come autostrade informatiche, considera Internet non solo un mezzo di comunicazione, ma come una vera e propria infrastruttura che lo Stato (autorità pubblica) sarebbe in grado di

no legittimazione tramite rappresentanza, sono visti come soggetti che allontanano il “virus della libertà”, semplicemente non sono “graditi”. La libertà, in questa concezione (che ha dato anche adito a molta retorica sul ruolo salvifico della Rete), si traduce nell’autodeterminazione libera dei vincoli del mercato come dalla legislazione vigente.

mettere a disposizione controllandone la gestione e armonizzando interesse pubblico e interessi privati. Chi preferisce l'approccio neoliberaista, tende a valorizzare le spinte privatizzatrici (le Fondazioni private USA sostengono il valore della rete come spontaneo e irrefrenabile generatore di opportunità e libertà) e a limitare il ruolo pubblico alla sola definizione di principi generali di garanzia. Chi sostiene la tesi della autoregolazione (Movimenti per il software libero, *open source*, ad esempio), concepisce la Rete come il nuovo spazio dove gli utenti (cittadini) sono interlocutori alla pari dei Governi e delle corporazioni, dove è il linguaggio informatico stesso, e la sua costante possibilità di essere modificato in pubblico, a fungere da Codice (legge, in senso generale). In quest'ultima visione, la rete tenderebbe naturalmente ad aggregare, anche quando il fine è quello di darsi delle regole comuni e condivise⁹.

Certamente il dato dell'arretramento dell'azione politica degli Stati, unito sia alla tendenza all'autoregolamentazione dal basso sia all'appropriazione da parte dei poteri economici forti, ha determinato una sfida inedita per sistemi giuridici contemporanei. Anche se affatto inedito sarebbe il ruolo che tali sistemi dovrebbero avere, nella logica del costituzionalismo democratico contemporaneo, nell'intervenire – anche agendo a livello internazionale – per contrastare la prevalenza oggettiva dei modelli proprietari e di mercato, che è ragione di disuguaglianze e disparità nella fruizione della risorsa conoscenza a livello mondiale.

La costituzionalizzazione del Cyberspazio non significa (o almeno non esclusivamente e non necessariamente), in conclusione, inserire Internet nel testo delle Costituzioni, ma applicare con occhi nuovi quelle prescrizioni di principio a tutte le realtà che si avvalgono di tale tecnologia.

3. Come cambia il concetto di controllo nel web: la partecipazione democratica dopo i casi *WikiLeaks* e *Datagate*

In questo contributo concentrerò l'attenzione sulle potenzialità che l'uso della Rete offre all'esercizio dei diritti politici; alla determinazione della politica non solo nazionale, dentro e fuori i partiti politici; alla partecipazione democratica e all'esercizio del controllo nella sfera pubblica.

Lo spunto, appena accennato, alla presunta immaterialità della Rete mi permette di iniziare con alcuni esempi, molto noti e molto discussi anche dalla letteratura giuridica. Molti hanno osservato che da Seattle e da Porto Alegre, agli odierni attivisti delle rivolte arabe e nord africane è stato possibile avvalersi dei servizi offerti dal Web per sensibilizzare, aggregare, mobilitare le persone – potenzialmente su scala globale – dimostrando così quanto questo straordinario dispositivo tecnologico per la realizzazione dei diritti costituzionali possa andare al cuore della democrazia, non solo perché usato come strumento a difesa della manifestazione anche critica delle proprie idee o del diritto a conoscere, ma anche perché age-

⁹ Per un'analisi critica, F. AMORETTI, E. GARGIULO, *Dall'appartenenza materiale all'appartenenza virtuale? La cittadinanza elettronica fra processi di costituzionalizzazione della rete e dinamiche di esclusione*, in *Politica del diritto*, n. 3/2010, 353 ss.

vola la partecipazione democratica alla vita dei paesi, organizzando “politicamente” i gruppi sociali¹⁰.

Non c'è bisogno di tracciare un confine tra virtuale e materiale, tra il prima della mobilitazione tramite i social network e il dopo delle manifestazioni e degli scontri in piazza; tra le “rivoluzioni” con i bit e quelle con il sangue ad opera dei corpi dei rivoluzionari, come necessaria ed ineliminabile fase che porta alla vera modifica dei rapporti di forza. In entrambi i casi è nella realtà che si opera, pur sempre di realtà si tratta. Quella cioè – solo per rifarsi ai fatti della più recente cronaca – entro la quale un cittadino turco non potrà più accedere ed usare alcuni siti o contenuti web se, in base alla legge recentemente approvata¹¹, l'autorità turca per le telecomunicazioni, la *Tib (Telekomünikasyon iletisim baskanligi)* ne avrà disposto il blocco – in un lasso di tempo di quattro ore e senza un'autorizzazione preventiva da parte della magistratura –, in quanto considerati offensivi per la privacy; come anche è reale la vicenda che ha avuto come protagonisti i giocatori del Galatasaray che – subito dopo l'annuncio dell'oscuramento del social network disposto dalle autorità –hanno indossato, dentro uno stadio di calcio, una maglietta con stampato @GalatasaraySK, ovvero l'account twitter del club, permettendo a quella immagine di fare il giro del mondo.

Ambienti o luoghi reali, dunque, rispetto ai quali il diritto costituzionale si pone interrogativi per nulla inconsueti, circa la natura (pubblica, privata, comune), il conseguente regime della proprietà, del possesso, dell'uso (fruizione individuale e collettiva), la disciplina applicabile riguardo ad oneri, costi, responsabilità, controlli ecc.

Come già accennato, la circolazione delle informazioni di interesse collettivo presenta con la Rete caratteristiche inusitate quanto a dimensioni, velocità, usabilità con ricadute sul confronto politico, civile e (non da ultimo) militare¹² tutte da analizzare. A seconda della prospettiva dalla quale ci si pone, l'acquisizione e la diffusione massiccia di dati anche a prescindere dal rapporto con il territorio (e dunque con l'ordinamento giuridico nazionale) può costituire un rischio (è il caso delle forme di controllo esercitate dalle autorità nei confronti dei consociati, il cui ultimo esempio in ordine cronologico è la vicenda *Datagate-Snowden*) o una opportunità (quando il controllo sulle autorità diventa modalità concreta di esercizio della so-

¹⁰ Recentemente, S. RODOTÀ, *Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli*, Laterza, Roma-Bari, 2014, 8 ss.

¹¹ La n. 5651 del 2007, emendata nel 2014 in senso favorevole al rafforzamento delle garanzie giurisdizionali e poi di nuovo nello stesso anno, con norme che invece hanno attribuito nuovi poteri all'Agenzia d'Intelligence Nazionale (MIT – *Milli İstihbarat Teşkilatı*), consentendole l'accesso indiscriminato alle informazioni sensibili raccolte da enti pubblici e privati, tra cui anche i *provider* con evidenti ripercussioni sulla *privacy*. Secondo i dati di [Engelliweb](#), una piattaforma digitale turca che monitora le violazioni del diritto alla libertà d'espressione in Internet, ad agosto del 2014 più di 50,000 siti erano stati bloccati (un numero doppio rispetto a quello dello stesso periodo nel 2012). A partire dai movimenti di protesta di *Gezi Park* del 2013 l'attività di controllo di Internet e di blocco di siti da parte delle Autorità turche si è intensificato.

¹² Cfr. le considerazioni di S. BELLUCCI, *Sicurezza, controllo e guerra nel cyberspazio*, in *Il Calendario del Popolo*, n. 765/2014 (“Presi in rete”), 11 ss. Dopo i fatti drammatici di Parigi del 7 gennaio 2015, la cyber sicurezza sarà al cuore del dibattito sulla *governance* della Rete, cfr. prime osservazioni, di G. BUTTARELLI *Privacy, sicurezza e nuove tecnologie al bivio di nuove scelte strategiche*, in *Federalismi.it*, n. 25/2015.

vanità popolare, in termini costituzionalistici, ciò permette il concreto affermarsi del principio dei limiti ai poteri, notissimo è l'esempio offerto dal caso *WikiLeaks-Assange*).

Il caso Snowden, esploso nel 2013, ha svelato l'attività di massiccia raccolta dati e il loro probabile uso ai fini di definire i "profili" personali, messa in atto dalla *National security agency* (NSA) statunitense insieme ad altre agenzie governative (i cosiddetti "cinque occhi", Canada, Gran Bretagna, Australia e Nuova Zelanda), e – per così dire – in collaborazione con alcune *Over-the-top content*, come Microsoft, Google, YouTube, Skype, Facebook ecc.¹³. Il sistema "Prism", attivo dal 2007 nell'ambito delle misure di sicurezza e controllo legittimate dal *Patriot Act* del 2001, ha messo in luce un uso decisamente lesivo del principio del rispetto della privacy dei dati personali non solo dei cittadini statunitensi, ma potenzialmente di qualunque paese al mondo, a prescindere dalla loro identità di privati o persone "pubbliche", e dall'eventuale sospetto del loro coinvolgimento in attività illecite¹⁴, oltre all'enorme spesa pubblica utile a gestire servizi così sofisticati.

Da questa prospettiva, la digitalizzazione ha aumentato la fragilità di ciascuno di noi non meno di quella delle nostre nazioni, che si trovano ad affrontare le emergenze ed, in prospettiva, a dover stabilire le strategie di difesa cibernetica contro armi decisamente non convenzionali¹⁵. Alle misure adottate dai singoli Stati – Cina, Russia, Iran, Brasile, tra quelli che stanno cercando di dotarsi di propri surrogati – si affiancano così le misure proposte a livello internazionale per realizzare una gestione della Rete multigovernativa, ad esempio affidandola alla agenzia ITU delle Nazioni Unite.

Quando si è di fronte al "fatto" nuovo che è oggi possibile (come mai in precedenza) raccogliere, registrare, analizzare e usare in modo accentrato e massivo flussi di dati sulle persone e sui loro comportamenti, appare evidente che non si tratta solo di tirare in ballo l'effettività di un nucleo minimo comune e condiviso di garanzie per il diritti individuali dentro

¹³ Snowden ha inviato una memoria al Parlamento europeo il 7 marzo 2014, in risposta alla decisione di negargli il diritto di asilo, Parlamento che ha poi votato una Proposta di risoluzione, "Sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri e sul loro impatto sui diritti fondamentali dei cittadini dell'UE, e sulla cooperazione transatlantica nel campo della giustizia e degli affari interni". G. GREENWALD, *Sotto controllo. Edward Snowden e la sorveglianza di massa*, Rizzoli, Milano 2014. Prima di Edward Snowden c'è stato William Binney, matematico che ha lavorato per 35 anni presso la NSA e che, avendo criticato il programma di spionaggio e di raccolta di massa dei dati, *Trailblazer*, è stato duramente preso di mira dal governo federale USA, fino a doversi difendere in giudizio, riuscendo a dimostrare che si trattava di calunnia nei suoi confronti. Il Presidente Obama ha presentato al congresso nel 2014 un disegno di legge di riforma dell'NSA, cfr. L. LUCCHINI, *Binney, l'agente ribelle, "così spiavo le aziende"*, in *Pagina99we*, 29/3/2014, 8 s.

¹⁴ "Proprio la tecnica dei *Big Data*, grazie all'applicazione di algoritmi sofisticatissimi e alla potenza dei calcolatori utilizzati, consente infatti a programmi come questo di estendere quasi senza limiti la conoscenza delle società poste sotto osservazione, e gli aspetti dei sistemi di relazione sulle quali essi si basano", F. PIZZETTI, *Datagate, Prism, caso Snowden: il mondo tra nuova grande guerra cibernetica e controllo globale*, in *Federalismi.it*, n. 13/2013.

¹⁵ Interessante è poi l'aumento di cronache relative ad attacchi informatici su larga scala, di recente cfr. D. Fabbri, *Così l'Orso energetico russo attacca le nostre centrali*, in *Pagina99we*, del 12 luglio 2014, 12 s. e *Loro troppo abili e noi impreparati*, intervista a Umberto Rapetto, *ibidem*.

e fuori i confini europei, ma che ad essere coinvolte sono le relazioni internazionali sui temi dell'ordine pubblico, della sicurezza e della pace¹⁶.

A distanza di venticinque anni, lo stesso Tim Berners Lee parla di necessità di “salvare” il web contro gli abusi ad opera di governi, aziende e gruppi criminali, per farlo ulteriormente progredire attraverso un “opera di nuova decentralizzazione del web...ogni piattaforma deve essere libera di usare il software che vuole installare...con una sempre maggiore inclusione di utenti”¹⁷.

Sembrirebbe, dunque, che il valore del pluralismo come antidoto alle derive antidemocratiche sia in definitiva (ancora) salvifico anche nel cyberspazio. Tuttavia, a seguito dello scandalo *Datagate*, è possibile però anche registrare il riaffiorare di istanze nazionali o europee che hanno ad oggetto la progettazione di reti (infrastrutture, server, sistemi autonomi di crittografia) distinte per ciascun paese e dunque anche molto più “gestibili” dai rispettivi governi, con il possibile paradosso che a rimanere globale sarebbe solo il deep web (o darknet). Attraverso la costruzione di “spine dorsali” di rotte europee delimitate e controllate, si tratterebbe di dare la possibilità ai diversi operatori nazionali di interfacciarsi senza far uscire dall'UE, e dunque memorizzando solo al suo interno, il traffico di dati¹⁸.

4. I fondamenti costituzionali della cittadinanza digitale

La molteplicità di facoltà messe a disposizione delle persone dall'uso della tecnologia Internet impone di ragionare sui suoi fondamenti costituzionali, dunque, non solo riferendosi agli articoli 15 e 21, ma innanzitutto ai principi fondamentali della Carta. In particolare almeno alle prescrizioni contenute nei suoi primi 4 articoli.

Forme nuove di esercizio della sovranità popolare (art. 1) sono, senza dubbio, quelle offerte dalle applicazioni e dai servizi del Web. Democrazia rappresentativa – ed è la questione sulla quale mi soffermerò di più in questo contributo –, democrazia diretta, democrazia partecipativa sono osservate con lenti in grado di mettere a fuoco opportunità e pericoli del modo nuovo di esprimere consenso o dissenso politico, di tenere insieme o smantellare gli istituti e le istituzioni che danno loro significato e sostanza.

¹⁶ Come dimostrano anche le reazioni non solo del gruppo dei Garanti Europei per la protezione dei dati personali (WP29), ma della stessa Commissione europea. Così anche emblematico è il caso degli attacchi hacker alla Sony del novembre 2014, che hanno causato gravi danni economici facendo sparire migliaia di documenti privati e film ed hanno portato l'azienda alla decisione di bloccare la prima di *The Interview*, il film che sbeffeggia l'attuale leader di Pyongyang, Kim Jong-un; ciò ha fatto agire molto tempestivamente il Presidente USA che, denunciando l'avvenuta intimidazione, ha gettando non poche ombre sul rapporto con il governo nord coreano.

¹⁷ Il padre di Internet: “Così la rifonderò 25 anni dopo”, Intervista di E. FRANCESCHINI, *la Repubblica*, 17/02/2014.

¹⁸ La notizia riguarda un dossier dell'AISI – il servizio segreto interno italiano – sul possibile spezzettamento di Internet in una moltitudine di reti nazionali, al fine di proteggere la privacy dei propri cittadini e combattere il cyberattivismo illegale, F. TONACCI, F. VIVIANO, “*Un web diverso in ogni Paese*”. *Ecco il dossier dell'intelligence per scongiurare nuovi Datagate*, *la Repubblica* 17/02/2014, 17.

Così anche il principio lavorista, prescritto dall'art. 1 e definito oggetto del diritto riconosciuto dall'art. 4, si apre a nuove e delicate sfide niente affatto virtuali che l'uso della Rete prospetta. Oggi è possibile creare "ricchezza" sfruttando risorse messe in comune, come conoscenze, saperi, capacità relazionali e comunicative, competenze, etc. Le noti dolenti arrivano se però si ragiona sul fatto che ciascuno di noi è sì in grado di produrre ricchezza, attraverso le tante attività compiute tramite la Rete, solo che si tratta di produzione di profitto per altri, a fronte di tempo di lavoro nostro. A fronte di nessuna retribuzione del lavoro, nessuna redistribuzione della ricchezza sarà dunque assicurata.

Si pensi al fatto che i dati personali, anche sensibili, che volontariamente (spesso obbligatoriamente) facciamo circolare tramite Internet, per ricevere un servizio o procedere ad acquisti, costituiscono il consistente valore economico scambiato dalle imprese di oggi. La merce è costituita da questi speciali elementi di conoscenza che tramite la Rete vengono filtrati, incrociati usati e riusati. Come del resto accade anche nel mondo cd. reale (un esempio banale sono le nuove casse fai da te dei supermercati o il più collaudato *self service* alla pompa di benzina o ancora la compilazione dei questionari sulla *customer satisfaction*), a ciascuno di noi vengono richieste azioni che fino a poco tempo fa erano parte dei processi aziendali.

Quando ad esempio, connettendoci alla Rete da casa, ci "sostituiamo" all'agente di turismo che monitora e seleziona per il cliente il biglietto più vantaggioso o l'albergo più adatto, probabilmente lo facciamo con la volontà che il tempo dedicato personalmente a questa selezione ci permetta di risparmiare il costo dei servizi di agenzia; in realtà, quella nostra attività – con tutta l'esperienza che si riesce ad accumulare – non è tanto al servizio della nostra personale economia domestica, ma è parte integrante dei processi di produzione e di commercializzazione dei beni e dei servizi di varie e concatenate imprese.

Anche il settore pubblico non è immune da queste pratiche. Per i procedimenti amministrativi pubblici è possibile fare l'esempio della autovalutazione continua delle *performances*, che oggi, anche nelle p.a., affianca le procedure di controllo e che ci è richiesta comunque accanto ed in aggiunta allo svolgimento delle nostre specifiche competenze.

Così facendo non solo ci sostituiamo a chi prima ne faceva il suo lavoro, ma trasferiamo tutti i nostri dati a strutture accentrate che ne traggono "profitti". Siamo ad un tempo clienti e lavoratori. "Lavoratori della conoscenza" più o meno consapevolmente utilizzati. Siamo, tutti noi, dentro il paradosso della *piena disoccupazione attiva*, al lavoro stabilmente, dentro quel meccanismo di produzione di ricchezza verso l'alto e riduzione delle garanzie e dei diritti verso il basso.

Nei settori della formazione e della ricerca (scuola, università, enti di ricerca) ed in quelli dell'industria culturale – dove appaiono ormai prevalenti le forme di lavoro discontinuo (retribuito o non) o mascherato, perché non corrispondente alla forma dei contratti sottoscritti o, ancora, magari stabile e regolare, ma non valorizzato rispetto al reale apporto all'organizzazione cui si appartiene – la digitalizzazione di parte sempre crescente della prestazione professionale oltre a costituire un onere economico (riferito soprattutto alla formazione) e un incremento di tempi di lavoro quasi del tutto a carico del lavoratore, muta molto spesso di fatto la tipologia delle prestazioni richieste. In molti casi, sono tali forme che ren-

dono possibile la stessa “permanenza in vita” di tali organizzazioni o istituzioni, al contempo producendone una progressiva delegittimazione (si pensi alle recenti proteste riferite alla crescente burocratizzazione nelle università).

Si può infine citare un'altra delle esperienze in atto nell'economia digitale: quella del cosiddetto microlavoro per conto terzi. Tra gli altri, ad esempio Amazon offre dal 2005 – trattando il 10% del profitto di ogni transazione – la propria piattaforma al mercato globale, mettendo in contatto chiunque scelga di offrire o ricevere prestazioni lavorative molto ridotte per tempo e complessità di esecuzione, ma che mantengono la caratteristica di dovere essere svolte da persone e non da robot¹⁹. I singoli rapporti di lavoro che si instaurano restano regolati dalle leggi nazionali, ma il fenomeno che si determina è una sorta di *outsourcing* a livello globale, dove le retribuzioni per un lavoro svolto presso il proprio domicilio informatico sono irrisori e spesso non monetizzati (in molti casi i ricavi sono costituiti da buoni di acquisto da spendere sempre *on line*), non ci sono garanzie circa la modalità di selezione del prestatore (ciascun lavoratore viene inserito in banche dati e selezionato in base alla disponibilità ad accettare quanti più microlavori possibile), e circa le modalità con cui il lavoro viene svolto (orari, condizioni di salute, età etc.)²⁰

Il quadro costituzionale di riferimento, con le forti, molteplici e puntuali garanzie apprestate ai diritti dalla Carta del 1948 al lavoro ed ai suoi corollari, è evidentemente contrastato da tale realtà. Anche se non è possibile approfondire il tema nello spazio di questo contributo, resta la constatazione che è ormai necessario indagare quanto siano state disattese o tradite le promesse sul salvifico valore democratico delle tecnologie digitali, di fronte al fatto che esse ci pongono in una condizione umana totalmente nuova, con la nostra stessa vita messa al lavoro²¹.

Sono consapevole che tali argomentazioni mi fanno entrare di diritto nella categoria degli osservatori “apocalittici” delle rivoluzioni tecnologiche, ma il tempo libero o meglio il tempo liberato dal lavoro era stato non a caso qualificato come quello economicamente improduttivo²² mentre credo che non sia difficile constatare che nella attuale fase della società postindustriale sia stato possibile coniugare molto più efficacemente di prima *otium* e *nogotium*.

¹⁹ Abbastanza noto è ormai il lavoro di ricerca a carattere empirico svolto in Inghilterra da C. BENEDIKT FREY, M. A. OSBORN, *The future of employment: how Susceptible are jobs to Computerisation?*, disponibile consultando http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf, dove gli autori misurano il futuro dell'occupazione a fronte della progressiva e crescente robotizzazione in alcuni settori produttivi.

²⁰ Cfr. V. BASSAN, *Quei piccoli Chaplin digitali in balia del Turco meccanico*, in *Pagina99we*, 29 novembre 2014, 20-21.

²¹ Consapevoli o meno dell'ingranaggio dove “comunicazione e profitto, libertà e controllo coincidono”, nella società digitale il principio di trasparenza è troppo spesso ideologizzato, cfr. Byung-Chul Han, *La società della trasparenza*, Nottetempo, Roma, 2014.

²² Si pensi alle tesi sull'industria culturale alla sua capacità di alimentare false illusioni di libertà formulate da Horkheimer e Adorno e poi da Marcuse.

Guardando poi all'art. 2 della Costituzione, con la Rete l'individuo ha a disposizione nuovi strumenti per "svolgere" la propria personalità, anche nelle "formazioni sociali"; il presupposto tuttavia è che lo voglia e che sia messo nelle condizioni di accedere alla Rete. I fattori esterni, infatti, in grado di includere o escludere una persona dalla partecipazione attiva alla vita della collettività alla quale appartiene sono sempre più legati all'uso delle ITC; se queste di fatto si presentano non come opportunità ma come ostacoli è compito della Repubblica intervenire per rimuoverli (art. 3, comma 2).

Attualmente, anche nella prospettiva giuridica, il *digital divide* è messo in correlazione non solo con il fattore culturale della alfabetizzazione digitale (che certamente include la caratteristica della veloce e continua trasformazione delle modalità di uso dei servizi web, così come la capacità di farne un uso critico e utile), ma con l'età, l'appartenenza territoriale, le condizioni economiche e sociali e, non da ultimo, il livello raggiunto dalla normativa e dal grado di avanzamento tecnologico della nazione di riferimento²³.

Il carattere della gratuità della navigazione in Rete (pur tenuto conto delle riflessioni prima accennate sui costi impliciti ed indiretti a carico degli utenti del web) fa ad oggi parte di questa prospettiva garantista. Il quadro potrebbe però evolvere rapidamente ed in senso contrario, di fronte alla possibile decisione della *Federal Communicatio Commission* statunitense di superare il concetto di *net neutrality*, che consente a ciascuno la fruizione (formalmente) egualitaria dei contenuti in Rete²⁴, e autorizzare accordi "commercialmente ragionevoli" tra operatori che offrono servizi internet e fornitori di contenuti in modo da permettere ad un'azienda di aumentare la velocità di connessione del proprio sito e dunque la fruizione dei clienti dei propri prodotti, aumentandone visibilità ed accessibilità e probabilmente anche costi.

Gli ulteriori fondamenti costituzionali della cittadinanza digitale andranno a mio parere ricercati osservando volta per volta la natura e le finalità degli atti e delle attività compiute tramite la Rete. All'ordinamento giuridico competerà, insomma, regolare le relazioni che si attivano in conseguenza all'uso di questa tecnologia, senza escludere la possibilità di interventi sulle Carte costituzionali. In questa specifica accezione, "costituzionalizzare Internet" sarebbe immaginabile non solo attraverso una revisione dell'art. 21, ma con una revisione delle prescrizioni relative alla disciplina dei mezzi a disposizione di pressoché tutti i diritti di libertà oggi riconosciuti e garantiti²⁵. Tale ipotesi, oltre che difficilmente praticabile, sarebbe

²³ Una recente ricostruzione è offerta da L. NANNIPIERI, *La dimensione costituzionale del digital divide. In particolare gli ostacoli cognitivi alla proiezione dell'individuo nello spazio virtuale*, in M. NISTICÒ, P. PASSAGLIA (a cura di), *Internet e Costituzione*, Giappichelli, Torino, 2014, 189 ss.; cfr. anche T. PUCCI, *Il diritto all'accesso nella società dell'informazione e della conoscenza. Il digital divide*, in *Informatica e diritto*, 121 ss., n. 2/2002. Nella prospettiva politologica, P. NORRIS, *Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide*, Cambridge University Press, New York, 2001, nella prospettiva sociologica, E. DE BLASIO, *Democrazia digitale. Una piccola introduzione*, LUISS University Press, Roma 2014.

²⁴ Tutti gli ISP sono infatti obbligati a trattare i dati in rete senza discriminazioni per utenti, contenuti, sito, piattaforma, applicazione o dispositivo.

²⁵ A mio avviso anche in quella dell'art. 17, in quanto oggi è possibile superare l'interpretazione che ha sempre considerato mezzi idonei ad esercitare il diritto a riunirsi i soli luoghi fisici in cui più soggetti si trovassero

tuttavia a mio avviso meno utile rispetto ad una revisione costituzionale tesa ad inserire, in una autonoma disposizione, tra i diritti sociali riconosciuti e garantiti (anche e soprattutto dall'impegno a valutare e superare innanzitutto tramite spesa pubblica i molteplici profili connessi al *digital divide*) quello di accesso alla Rete²⁶.

L'obiezione (ragionevole oltre che legittima) che potrebbe venir mossa a questa soluzione è che viviamo in tempi di progressiva e costante limitazione della effettività dei diritti sociali e che ciò non gioverebbe al rafforzamento delle garanzie apprestate a tale diritto. In Italia e negli altri paesi dell'Unione europea, le politiche pubbliche da decenni sono orientate alla progressiva diminuzione delle prestazioni a carico dello Stato sulla base del mero presupposto dell'inefficienza pubblica e del loro "costo", divenuto eccessivo; inoltre, la Corte – continuando a difenderne il fondamento costituzionale, pur nella necessaria gradualità delle scelte legislative – ha considerato quelli sociali diritti non tanto inviolabili, inderogabili, indisponibili, ma "finanziariamente sostenibili", ossia rispondenti a pretese di carattere relativo²⁷. Tuttavia, inserire con forza prescrittiva nel testo della Costituzione il diritto di accesso ad Internet tra i diritti sociali può, a mio parere – ancorando ad esso la forza evocativa di un mezzo tanto potente –, "rivitalizzare" il principio di eguaglianza sostanziale, così come anche contribuire a contrastare il diffondersi dell'idea di un'economia sovrana distaccata dagli Stati e dalle loro leggi (come anche dagli ordinamenti internazionali), proprio sul nodo della ricchezza e della sua distribuzione.

Appare chiaro oggi che non si tratta solo di disciplinare un mezzo tecnologico, ma di ripensare i modi di affrontare le grandi politiche pubbliche dove si sperimenta in concreto la capacità di esercitare i diritti civili, politici e sociali. È qui solo possibile auspicare che, anche dalla prospettiva giuspubblicistica, siano approfonditi ragionamenti e proposte sul tema se sia ancora possibile, al tempo del "capitalismo cognitivo e digitale", immaginare politiche pubbliche (locali? nazionali? Europee?²⁸) in campo economico-occupazionale, anche ripensando il *Welfare* e ben consapevoli della storia della sua crisi.

ad essere compresenti non solo temporalmente ma anche e soprattutto fisicamente; una lezione universitaria è una riunione anche se eventualmente parte degli studenti è collegata in diretta in teleconferenza ad esempio via Skype; *così anche* è lecita la clausola statutaria che prevede la possibilità che l'assemblea ordinaria e straordinaria di una società di capitali si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a determinate condizioni.

²⁶ Riguardo al *digital divide* cognitivo, secondo la recente interpretazione di L. NANNIPIERI, *op. cit.*, spec. 213 ss., il diritto di accesso ad Internet sembra atteggiarsi non come un diritto a se stante, ma come un segmento del diritto all'istruzione in senso lato, il che comporta l'aggancio con un secondo parametro costituzionale costituito dagli articoli 33 e 34 e consentirebbe anche di usare la clausola dei livelli essenziali delle prestazioni del 117, II comma.

²⁷ Sulla questione, di recente, F. BILANCIA, *Crisi economica e asimmetrie territoriali nella garanzia dei diritti sociali tra mercato unico e unione monetaria*, in *Rivista AIC*, n. 2/2014.

²⁸ L'utilizzo del ITC è tra gli obiettivi fondamentali delle politiche di inclusione sociale, culturale e della formazione e istruzione dell'U.E.

5. La partecipazione: il web come spazio politico

Le osservazioni riportate nei precedenti paragrafi conducono ad una riflessione su quanto anche la partecipazione politica possa oggi prevedere gravosi oneri aggiuntivi se si vuole praticarla attraverso la Rete; più in generale, come già accennato, ci si chiede fino a che punto il mancato riconoscimento della portata di queste trasformazioni spinga verso un allontanamento delle nostre società dall'alveo del costituzionalismo democratico, ossia della trasposizione storica negli ordinamenti giuridici non solo della teoria della divisione tra i poteri (legislativo, esecutivo, giurisdizionale), ma della teoria del "limite" in sé al potere legittimo e, dunque, a chi lo usa.

Un'osservazione deduttiva applicata alla ricerca giuridica – che implica e non certamente esclude di avere alla base un metodo scientifico predefinito – deve portare ad interpretare le trasformazioni in atto sul piano dei comportamenti individuali e sociali; a comprendere l'essenza dei soggetti emergenti, la natura delle relazioni e dei conflitti; a trovare la loro risoluzione. Tuttavia, rapporti di forza ripetuti nel tempo e non contrastati dimostrano una duttilità invidiabile nell'adattarsi a contesti che appaiono – e sono in verità – per molti aspetti inusitati; il caso dell'uso della Rete è, come abbiamo visto, emblematico. Considerato che la manipolazione e la "commercializzazione" dei bisogni – anche di quelli legati all'appartenenza alla *polis* – ed il controllo dell'informazione sia mediale sia interpersonale sono fenomeni che caratterizzano le nostre "postdemocrazie" o "neodemocrazie"²⁹ anche da prima dell'uso massiccio delle Rete, personalmente ritengo non solo possibile ma auspicabile restituire vigore ai paradigmi concettuali che definiscono il ruolo delle istituzioni politiche (anche statuali) nel continuare a guidare queste trasformazioni nell'alveo della democrazia pluralista e sociale.

Se, dunque, insieme ad altre, le Costituzioni europee del secondo dopoguerra hanno cercato di conciliare il principio di libertà con il principio di autorità, lo hanno fatto prevedendo la partecipazione del popolo (espressione concreta della sua sovranità) alla formazione dell'apparato dello Stato e, per il suo tramite, alla sua direzione politica. Analizzare i cambiamenti in atto nella sfera politica – e in particolare quelli determinati dall'uso di Internet – non comporta la rinuncia a qualificare come rappresentativa la democrazia italiana (così come arricchita dagli istituti tradizionalmente indicati tra quelli di democrazia diretta), così come non comporta la rinuncia a distinguere ed analizzare i metodi e gli strumenti della democra-

²⁹ Come descritto e analizzato nei suoi aspetti politologici da C. CROUCH, *Postdemocrazia*, Laterza, Roma-Bari, 2003, spec. 116 ss.; cfr. anche R. DAHRENDORF, *Dopo la democrazia*, intervista di A. Polito, Laterza, Roma-Bari 2003 e A. MASTROPAOLO, *Democrazia, postdemocrazia, neodemocrazia: tre paradigmi a confronto*, in *Rivista di diritto pubblico comparato ed europeo*, 4/2001, 1612 ss. Espressione ripresa anche dalla dottrina giuridica, cfr. V. CUOCOLO, *Voto elettronico e postdemocrazia*, in *Diritto Pubblico Comparato ed europeo*, n. 1/2008.

zia partecipativa – “partecipazione in senso proprio e stretto o partecipazione democratica *tout court* o popolare”³⁰ – sperimentati nell’epoca digitale³¹.

Nelle società politiche la specifica “competenza” del cittadino (e dove non escluso esplicitamente anche dello straniero) risiede, infatti, nella partecipazione all’ideazione, realizzazione e valutazione dell’efficacia (controllo) dei processi decisionali di interesse collettivo³². In tale ampio significato, la nozione di partecipazione permette al contempo di valorizzare il «potere» del popolo di usare strumenti di condizionamento e indirizzo delle politiche pubbliche e di disvelare la finzione giuridica del «popolo sovrano» (art. 1 Cost.), popolo che è compartecipe insieme alle istituzioni rappresentative dell’esercizio di tale sovranità. Anche nell’attività politica, dunque, l’individuo singolo o nelle formazioni sociali non deve essere ostacolato nell’espressione della propria personalità (art. 2 Cost.), così come deve essere messo nelle condizioni di poter scegliere di partecipare all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese (art. 3 Cost.)³³.

Molte novità dipendono certamente anche dalle opportunità offerte della *e_democracy*, con l’avvertenza che l’espressione si riferisce alla possibilità che la democrazia si avvalga delle forme e degli strumenti che le nuove tecnologie dell’informazione rendono via via disponibili e non alla determinazione, per via del loro solo uso, dell’effetto di restituire centralità al ruolo delle persone e delle comunità nella realizzazione della sovranità.

Le aule della rappresentanza hanno progressivamente indebolito il loro ruolo di sede delle discussioni e delle deliberazioni. Prima a vantaggio delle sedi informali di concertazio-

³⁰ Quelle forme che vedono un intervento dei cittadini (e in alcuni casi degli stranieri presenti nel nostro paese) teso ad influenzare e/o a codecidere, con efficacia misurabile, attività o *procedure pubbliche*, cfr. U. Allegretti, *Democrazia partecipativa*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali IV, 2011, 295 ss.

³¹ Riconoscendo l’esistenza di profondi conflitti nella società, i teorici della democrazia partecipativa hanno sottolineato l’importanza di coinvolgere i cittadini al di là del momento elettorale. “Se le teorie rappresentative hanno sottolineato l’*accountability* elettorale, le teorie partecipative hanno affermato l’importanza di creare occasioni di partecipazione. E se vi è una visione “minimalista” di democrazia come potere della maggioranza, le teorie deliberative tendono invece a considerare la presenza di spazi di comunicazione, scambio di ragioni, costruzione di definizioni condivise del bene pubblico, come fondamentale per la legittimazione delle decisioni pubbliche. Partecipazione e deliberazione sono infatti qualità democratiche in tensione con quelle della rappresentanza e della decisione a maggioranza, e con esse in precario equilibrio nelle diverse concezioni e specifiche pratiche istituzionali di democrazia”, D. DELLA PORTA, *Democrazie*, introduzione, Il Mulino, Bologna 2011.

³² È proprio il complesso delle attribuzioni di tali facoltà, assicurate innanzitutto direttamente dall’ordinamento costituzionale, che definisce il cittadino come parte del popolo “elemento personale dello stato fornito di poteri di partecipazione all’attività politica statale quale si svolge nel suo grado più elevato, attinente alla determinazione ed allo svolgimento della direzione politica”, C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, tomo I, IX ed., Giuffrè, Milano 1975, 423.

³³ Ha sottolineato, condivisibilmente, S. D’ALBERGO, *Il diritto forma e articolazione del potere*, in *Studi in onore di Gianni Ferrara*, vol. II, cit., 143 s., “La partecipazione, che particolarmente in Italia divenne un emblema di lotta sociale generalizzata, non come semplice ‘pressione episodica, anche se talvolta animata dalla massima tensione etico sociale (come è avvenuto nel nome della ‘pacÈ), ha un senso creativo se rivendicata in nome di un principio fondamentale come quello contenuto nel, a suo tempo mitico, art. 3 secondo comma della Costituzione italiana, perché orientato effettivamente a ostruire il potere nell’intreccio tra democrazia politica, economica e sociale di una soggettività assunta come antitesi allo Stato”.

ne delle forze politiche, poi degli schermi televisivi, oggi del web, sono stati gli stessi partiti ad assecondare tale svuotamento, spostando anche formalmente fuori dalle Assemblee i luoghi della composizione dei conflitti e determinando la tendenza a che il ruolo di “portavoce” del corpo elettorale fosse assegnato direttamente agli esecutivi ed agli organi monocratici.

Anche a causa di questi motivi, registriamo oggi l'irrompere di nuove modalità di espressione del voto che concorrono ed in qualche misura interferiscono con quelle formalmente utili alla composizione delle nostre istituzioni. Voti espressi dai cittadini politicamente attivi dentro e fuori le formazioni partitiche o i movimenti; voti finalizzati a selezionare la classe politica dirigente ed i candidati nelle competizioni elettorali, ma anche ad espellerli o a “sanzionarne” pubblicamente i comportamenti. Ancora, voti espressi a mo' di plebiscito su scelte di orientamento politico fondamentali, su punti programmatici o su prese di posizione rispetto a singoli contenuti.

Questa tendenza ha portato oggi le forze politiche (anche quelle che si autodefiniscono “movimenti”³⁴) a rincorrere e “cavalcare” la Rete nel tentativo di rilegittimare il proprio personale, a partire dalla leadership, e di colmare le tradizionali fratture tra eletti ed elettori, interpretandone le nuove istanze. Sforzi malcelati di invertire il declino che ha interessato tutte le formazioni partitiche e che – con particolare evidenza negli ultimi venti anni – esse stesse hanno contribuito a determinare, sfruttando la debolezza dello Stato (poca autorevolezza e molta tecnocrazia), non garantendo un quadro politico tendenzialmente articolato in modo stabile e non opponendosi, ma anzi favorendo, l'accentramento del potere economico e mediatico³⁵.

Tuttavia, proprio se si presta rinnovata attenzione al valore prescrittivo della nostra Costituzione, si può osservare che è lì riposto il fondamento dell'attribuzione alle formazioni sociali – ambito generale in cui possono essere compresi i partiti e le altre formazioni politiche – del compito di accogliere e realizzare le legittime aspirazioni dei consociati politicamente attivi (art. 2, art. 3, comma 2, art. 49). Le formazioni sociali, proprio perché in grado di agire come fattore di contenimento dei meri individualismi, presentano le potenzialità per promuovere l'attenuazione dei conflitti tra libertà, socialità (e solidarietà) ed uguaglianza³⁶.

³⁴ Sulla possibilità di individuare gli elementi definatori dei movimenti politico, rinvio al mio contributo *Sulla funzione costituzionale dei partiti e degli altri movimenti politici*, ES, Napoli, 2012, spec. 41 ss.

³⁵ Di nuovo rinvio alle considerazioni che ho di recente espresso ed alla bibliografia riportata, *ivi*, spec. 99 ss.

³⁶ Condivisibile pienamente è la posizione di chi ritiene che le formazioni sociali (specialmente i movimenti) non siano solo espressione della messa in pratica di libertà costituzionali, “ma elemento che concorre a qualificare con un suo specifico ruolo l'ordinamento complessivo e ad attuare, interpretandoli evolutivamente, i principi costituzionali della solidarietà, del pluralismo, della partecipazione”, U. ALLEGRETTI, *Note sull'esperienza e il senso costituzionale, dei “movimenti”*, in *Studi in onore di Gianni Ferrara*, Giappichelli, Torino, 2005, 57. Nello stessa direzione, parla di “protagonismo costituente”, G. ALLEGRI, *Oltre l'Europa convenzionale, i Mille piani dei movimenti sociali nell'Europa politica*, in G. BRONZINI, H. FRIESE, A. NEGRI, P. WAGNER (a cura di), *Europa, costituzioni e movimenti sociali*, manifestolibri, Roma 2003, 194. Ho altrove commentato criticamente la teoria del “costituzionalismo sociale” di Gunther Teubner, *op. ult. cit.*, 56 ss.

Non c'è dubbio allora che il web abbia enormemente agevolato la nascita, l'azione e il ricambio continuo di formazioni sociali con questa finalità.

In particolare, i *social network* – reti sociali *on line* costituite da gruppi di persone connesse tra loro da diversi legami sociali – sono a mio parere un fenomeno inquadrabili nella categoria tradizionale delle formazioni sociali³⁷, in quanto sono presenti l'elemento materiale (ossia la presenza di più persone fisiche in una comunità o "corpo intermedio" tra individuo e collettività statuale), l'elemento teleologico (quello politico può essere esclusivo o concorrente), l'elemento psicologico (la volontarietà, ossia l'accettazione consapevolmente espressa, in questo caso nell'iscrizione come utente). Disciplinare tali spazi di libertà richiede, come per le formazioni sociali che operano negli spazi percorribili dai corpi fisici, che ci siano delle persone ad animarle, che siano qualificati i comportamenti e le relazioni tra i soggetti in modo definito e possibilmente stabile (diritti e doveri, pretese e responsabilità) e siano definiti i punti di equilibri tra interessi pubblici e privati, garantendo che non siano imposti immotivatamente limiti specifici, se non quelli già imposti al singolo dalla legge penale e dal divieto prescritto alle associazioni dall'art. 18, comma 2³⁸.

Riemerge il tema della inclusione/esclusione e quello degli evidenti squilibri di potere tra utenti e gestori della Rete, portati alla luce al di fuori e al di là delle garanzie spesso fragili ad oggi apprestate dagli ordinamenti nazionali ed internazionali.

Il processo di creazione della conoscenza pubblica che si determina attraverso la produzione e la circolazione delle informazioni, anche e soprattutto di quelle in mano pubblica, attraverso il web ha un'innegabile valenza di potenziamento dei presupposti fattuali sui quali basare l'esercizio della cittadinanza e di soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi ad essa connessi. Le potenzialità relazionali delle tecnologie informatiche si esplicano entro uno spazio pubblico potenzialmente illimitato, e se l'uso di Internet – in parte descritto nei paragrafi precedenti – rende evidente sia la dispersione dei centri del potere "politico" sia il loro accentramento (soffocamento e sorveglianza puntuale a distanza), è ancora necessario ricordare che non sono ignote o inusitate per la riflessione giuridica le leve che consentono di esercitare i diritti nella prospettiva della loro valenza (virtù) anche civica ed, ancor meno, è inusitata l'analisi delle derive autoritarie e/o populiste dell'esercizio dei poteri istituzionali.

Quelle leve, in conclusione, vanno usate.

³⁷ Che il web 2.0 possa, in generale, essere considerato nel suo complesso una formazione sociale è invece tesi difficile da argomentare.

³⁸ S. SASSI, *La libertà di associazione nel "nuovo ecosistema mediatico": spunti problematici sull'applicazione dell'art. 18 della Costituzione. Il (recente) caso dell'associazione xenofoba on-line*, in *Rivista telematica giuridica dell'Associazione italiana dei costituzionalisti (AIC)*, n. 2/2013. Cfr., AA, VV, *Da Internet ai Social Network. Il diritto di ricevere e comunicare informazioni e idee*, Maggioli, Bologna 2013.